



Ministero dell'Istruzione  
*Istituto Comprensivo Statale "Salvo d'Acquisto"*



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FESR)



Via G. Giordani, 40 - 40041 GAGGIO MONTANO (BO)  
Tel. 0534/37213 – Fax 0534/37171  
C.F. 92050240370 e-mail: [boic811005@istruzione.it](mailto:boic811005@istruzione.it)  
Posta certificata: [BOIC811005@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIC811005@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
Sito web: [www.icgaggio.edu.it](http://www.icgaggio.edu.it)  
Codice Univoco fatturazione elettronica UF9TRH



**Circ. n. 097**

**Gaggio Montano, 29/04/2021**

Con la presente si intende richiamare i docenti, gli alunni, i genitori ed il personale ATA su quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, dal codice civile e, non da ultimo, dal buon senso.

L'uso dei cellulari a scuola è vietato dal D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), dalla Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/3/2007 e dalle "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" del Ministro del 15.03.2007, oltre che dall' art. 9 del Regolamento d'Istituto.

La violazione di tale divieto configura sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto, quali ritiro temporaneo e presa in custodia del dispositivo e annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori, provvedimento disciplinare in funzione della gravità ed in linea con i principi dell'educazione alla legalità ed alla convivenza civile. Si fa rilevare che eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolari urgenze e/o gravità, sono sempre soddisfatte e garantite mediante l'uso dei telefoni degli uffici di segreteria e dei plessi. Da tutto ciò ne consegue che è assolutamente vietato per gli studenti utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all'attività didattica. Tra i doveri dello studente vi è il divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati all'interno dell'aula e della scuola e di diffonderli in rete (WhatsApp, Instagram, Tic toc e altro). Detto divieto trova il suo fondamento nelle norme che tutelano e difendono la privacy, i diritti, l'immagine e il buon nome delle persone. Diffondere fotografie o riprese con videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e viene considerato come violazione della privacy e quindi perseguibile per legge. La violazione del divieto da parte dello studente configura una grave infrazione disciplinare riguardo alla quale la scuola è tenuta ad applicare le necessarie sanzioni che inevitabilmente incideranno sulla valutazione del comportamento. L'uso scorretto del cellulare, in un ambiente frequentato per lo più da minori, coinvolge una serie di responsabilità della scuola e della famiglia pertanto si sottolinea la necessità che entrambe si impegnino, in linea preventiva, così da evitare comportamenti lesivi della libertà, della dignità e della riservatezza altrui. Per questi motivi, si suggerisce ai genitori di monitorare l'uso dei dispositivi mobili da parte dei propri figli, soprattutto riguardo agli accessi ai social media.

Si richiama l'attenzione dei Docenti e del personale ATA sul dovere di vigilanza sussistente in tutti gli spazi scolastici che esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori di eventuali infrazioni di tale divieto.

Dal regolamento di istituto:

**Art. 9 – Divieto di utilizzo del telefono cellulare a scuola**

1. Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni.
2. Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007): l'uso del cellulare **non è consentito** per ricevere/effettuare **chiamate, SMS** o altro tipo di messaggistica, giocare.
3. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma vale anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa). L'estensione del divieto agli altri momenti di permanenza a scuola (intervallo, mensa, cambio dell'ora, ecc.), oltre a rispondere a necessità organizzative e di controllo, ha una motivazione educativa.
4. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso può essere consentito, se autorizzato dal docente, al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.
5. Nella scuola secondaria gli alunni qualora ritenessero di doverli portare con sé, li terranno spenti. La responsabilità dell'apparecchio comunque rimane in capo all'alunno

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Carmelo Adagio*

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell' art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93)